SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
14 febbraio 1989 *

Nel procedimento 13/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal « Finanzgericht Rheinland-Pfalz » (tribunale finanziario della Renania-Palatinato), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Knoeckel, Schmidt & Co., Papierfabriken AG, società di diritto tedesco, con sede in Lambrecht (Repubblica federale di Germania),

e

Hauptzollamt Landau (ufficio doganale principale),

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1009, che fissa le norme generali da applicarsi alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 94, pag. 6), e sulla validità del regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità d'applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189, pag. 12),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici,

(motivazione non riprodotta)

* Lingua processuale: il tedesco.

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz con ordinanza 16 dicembre 1987, dichiara:

L'art. 4, n. 3, del regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo ed al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, può validamente subordinare la concessione delle restituzioni alla produzione ad una dichiarazione del produttore nel senso che l'amido o la fecola da usarsi non sono stati ottenuti da una materia prima diversa dal granoturco, dal frumento, dal riso o dalle patate.